

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-625 del 11/02/2019
Oggetto	D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta: PENTA-PLAST SRL - SANT'AGATA FELTRIA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SANT'AGATA FELTRIA, Via dell'Artigianato, 3, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico. Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANT'AGATA FELTRIA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con prot. 5183 del 17.04.2018. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 151 del 04.02.2015 e del Provvedimento della Provincia di Pesaro-Urbino, n. 149 del 23.01.2008
Proposta	n. PDET-AMB-2019-639 del 11/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno undici FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.P.R 13 marzo 2013 n. 59 - Ditta: PENTA-PLAST SRL - SANT'AGATA FELTRIA. Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'impianto ubicato in comune di SANT'AGATA FELTRIA, Via dell'Artigianato, 3, ricomprendente i seguenti titoli abilitativi: comunicazione gestione rifiuti ex art. 216 D.lgs. 152/2006, autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e comunicazione in materia di impatto acustico.

Istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANT'AGATA FELTRIA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con prot. 5183 del 17.04.2018. Revoca del Provvedimento della Provincia di Rimini n. 151 del 04.02.2015 e del Provvedimento della Provincia di Pesaro-Urbino, n. 149 del 23.01.2008;

IL DIRIGENTE

VISTI

- il D.P.R. n. 59/2013 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale, la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento, adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 160/2010, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, c. 6-bis, della L. n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" –Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;
- gli artt. 214 e 216 del D. Lgs. n. 152/2006 che prevedono:
 - l'adozione di norme tecniche e prescrizioni specifiche, in base alle quali le attività di recupero dei rifiuti che rispettino tali disposizioni, possono essere intraprese previa comunicazione alla Provincia territorialmente competente;
 - che la Provincia, verificata d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti, iscrive in un apposito registro, le imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività;
- la Determinazione del Direttore Generale dell'Ambiente n. 4606 del 4 giugno 1999 "Indicazioni alle Province per il rilascio delle autorizzazioni in atmosfera";

- la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 che reca disposizioni in merito alle autorizzazioni di carattere generale di cui all'art. 272 co. 2 del D.lgs. n. 152/2006;
- la L. n. 117/2009 "Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione”;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua e rifiuti;

VISTI

- la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni”;
- la L.R. n. 13/2015 in materia di Riforma del sistema di governo regionale e locale, che dispone il riordino delle funzioni amministrative in materia di Ambiente ed Energia ed in particolare stabilisce che le funzioni afferenti a gestione di rifiuti, risorse idriche, inquinamento atmosferico e acustico, vengano esercitate dalla Regione mediante ARPAE;
- la convenzione sottoscritta, ai sensi dell'art. 15 c. 9, della L.R. n. 13/2015, da Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini e ARPAE, in merito alle funzioni residue riconosciute in materia ambientale alle Province dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014, tra cui le competenze inerenti le procedure semplificate di cui agli artt. 214 e 216 D.lgs. 152/2006, funzioni che a partire dal 09.05.2016 la stessa Provincia esercita attraverso ARPAE;
- la Del. G.R. n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'ARPAE, la quale stabilisce che il SAC - Servizio Autorizzazioni e Concessioni, adotta i provvedimenti di Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che la Ditta PENTA-PLAST di Satanassi Arnaldo & C., avente sede legale e sede dell'impianto in Comune di SANT'AGATA FELTRIA, VIA DELL'ARTIGIANATO, 3, possiede i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale, riferiti all'impianto in oggetto:

- iscrizione al n. 79 del 04.02.2015 del Registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti, avvenuta con Provvedimento della Provincia di Rimini. n. 151 del 04.02.2015, a seguito di comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, inoltrata dalla ditta il 14.04.2008 alla Provincia di Pesaro-Urbino, allora territorialmente competente, e rinnovata il 29.04.2013 e s.m. alla Provincia di Rimini;

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006, rilasciata con Provvedimento della Provincia di Pesaro-Urbino, n. 149 del 23.01.2008;

VISTA la comunicazione fatta pervenire il 14.03.2017, con la quale l'interessato ha comunicato la variazione della ragione sociale della ditta PENTA-PLAST di Satanassi Arnaldo & C. in PENTA-PAST SRL, avente medesima sede legale in Comune di SANT'AGATA FELTRIA, VIA DELL'ARTIGIANATO, 3;

ATTESO CHE con nota acquisita agli atti con prot. n. 3744 del 23.04.2018, così come integrata il 24.07.2018, lo Sportello Unico del Comune di SANT'AGATA FELTRIA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, ha trasmesso istanza presentata dalla ditta PENTA-PAST SRL, per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, presso l'impianto in oggetto, volta a ricomprendere i seguenti titoli ambientali:

- rinnovo con modifica non sostanziale (diminuzione dei quantitativi dei rifiuti in stoccaggio istantaneo relativamente alla tipologia 6.2), della comunicazione finalizzata all'attività di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 e conseguente iscrizione ad apposito registro delle imprese - competenza ARPAE;
- modifica sostanziale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
- nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;

ACQUISITI agli atti:

- nota prot. n. 4474 del 16.06.2018, con la quale il Comune di SANT'AGATA FELTRIA comunica la conformità urbanistica, esprime parere favorevole al rilascio di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché l'esito istruttorio favorevole in materia di impatto acustico;
- la nota prot. n. 7134 del 24.07.2018, con cui, su richiesta del Servizio scrivente, il Servizio Territoriale ha prodotto una relazione tecnica, il cui contenuto si condivide, relativa all'istanza per la parte afferente la competenza di ARPAE (gestione dei rifiuti ed emissioni in atmosfera), con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- la comunicazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, resa il 08.02.2019, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;

DATO ATTO che la Società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di ARPAE per un importo di € 273,70 corrispondenti alla somma di € 26,00 + € 296,00 (comunicazione recupero rifiuti + emissioni in atmosfera), per un totale di € 322,00, ridotti del 15% in virtù di certificazione ISO 14001, così come stabilito da tariffario di ARPAE;

RITENUTO sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, dei pareri citati, degli esiti istruttori di competenza comunale in materia di impatto acustico, che possa darsi luogo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, con i limiti e le prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO OPPORTUNO revocare il Provvedimento della Provincia di Rimini. n. 151 del 04.02.2015 e riportare in un unico provvedimento tutte le prescrizioni relative, anche al fine di agevolare i compiti di controllo, nonché di aggiornare il numero di iscrizione a registro a seguito della variazione della ragione sociale da PENTA-PLAST di Satanassi Arnaldo & C. a PENTA-PAST SRL e della variazione del quantitativo dei rifiuti in stoccaggio (tipologia 6.2);

RITENUTO OPPORTUNO revocare altresì il Provvedimento della Provincia di Pesaro-Urbino, n. 149 del 23.01.2008;

SENTITO il Responsabile dell'Unità VIA-VAS-AIA-Rifiuti-Energia, Ing. Fabio Rizzuto;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90, è il Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Unità Inquinamento idrico ed atmosferico Ing. Giovanni Paganelli;

VISTI:

- la Det. Dir. Gen. di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Rimini, al Dott. Stefano Renato De Donato;
- la Det. dirigenziale n. 124/2016, concernente l'assetto organizzativo della SAC di Rimini, a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con Det. Dir. Gen. n. 99/2015;
- le Det. dirigenziali n. 199/2016 e n. 24/2017, concernenti la nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90 all'interno della SAC di Rimini;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, che recepisce le novità introdotte dalla L.R. n. 25/2017;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 2 c. 1 lett. b. del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, alla ditta PENTA-PAST SRL con sede legale e sede dell'impianto in Comune di SANT'AGATA FELTRIA, Via dell'Artigianato, 3, sito sull'area di cui al foglio 1 particella 713 del Catasto Terreni, così come rappresentato nelle cartografie di cui all'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, l'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (istanza pervenuta al SUAP del Comune di SANT'AGATA FELTRIA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, con prot. n. 5183 del 17.04.2018) ricomprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti di cui agli artt. 214 e 216 D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - modifica di autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006 – competenza ARPAE;
 - nuova comunicazione in materia di impatto acustico di cui alla L. n. 447/1995– competenza comunale;
2. di VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA, in particolare:
 - l'allegato A al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio delle operazioni di recupero rifiuti;
 - l'allegato B al presente provvedimento, che riporta condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
3. che eventuali modifiche **sostanziali** dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere richieste ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 59/2013; eventuali modifiche **non**

sostanziali devono invece essere comunicate ai sensi dell'art. 6 dello stesso DPR. Costituisce modifica sostanziale:

- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
 - iii. ogni modifica impiantistica e/o gestionale rilevante ai fini dell'attività di gestione rifiuti, da sottoporre ad apposita comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006
4. che, qualora il gestore intenda modificare o potenziare sorgenti sonore oppure introdurne nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
 5. di stabilire che dovrà essere comunicata tempestivamente alla scrivente Agenzia, ogni modificazione intervenuta nell'assetto societario e negli organismi tecnici ed amministrativi;
 6. che la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5 - c. 5 del DPR n. 59/2013;
 7. di revocare per le motivazioni riportate in premessa, il provvedimento della Provincia di Rimini n. 151 del 04.02.2015 e il provvedimento della Provincia di Pesaro-Urbino, n. 149 del 23.01.2008;
 8. che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la validità dell'AUA è fissata pari a 15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 6 mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita domanda di rinnovo ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
 9. che l'AUA adottata con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente;
 10. che per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione e negli atti richiamati troveranno applicazione le normative vigenti;
 11. di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013 e che l'istruttoria degli stessi non comporta la verifica della conformità urbanistica ed edilizia;

12. il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di SANT'AGATA FELTRIA presso l'Unione di Comuni Valmarecchia, per la redazione del provvedimento conclusivo di cui all'art. 2 comma 1 lett. b) e la trasmissione in forma digitale a: richiedente, ARPAE e AUSL;
13. in caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
15. di individuare nell'Ing. Giovanni Paganelli, il Responsabile del Procedimento per gli atti di adempimento del presente provvedimento;
16. che per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, sono svolti dalla Sezione Provinciale di Rimini;
17. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, che per il presente provvedimento autorizzativo si provveda all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
18. di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RECUPERO DI RIFIUTI ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006**CONDIZIONI**

- la ditta svolge la propria attività in due immobili, distinti e adiacenti: uno adibito esclusivamente a magazzino e l'altro, dove avviene l'attività oggetto della presente AUA, dotato di pavimentazione in cemento di tipo industriale; l'attività produttiva e il recupero dei rifiuti, avvengono esclusivamente all'interno di quest'ultimo capannone e non generano scarichi idrici industriali; il rifiuto in ingresso, imballato su pallets avvolti in film plastico, oppure in cassette impilate o ancora sfuso in contenitori, è scaricato per la messa in riserva nelle aree specificamente identificate in planimetria; le eventuali frazioni indesiderate vengono eliminate prima dell'operazione di triturazione che avviene all'interno del mulino e che consente di ottenere un macinato, rispondente ai requisiti del DM 05.02.98 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (ex MPS), che in seguito verrà utilizzato dalla ditta stessa per la produzione di contenitori e pallets in plastica.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI:

1. con il presente provvedimento si dà atto, per quanto di competenza dell'ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, fatte salve altre autorizzazioni previste dalle vigenti leggi, che la ditta PENTA-PAST SRL con sede legale e sede dell'impianto in Comune di SANT'AGATA FELTRIA, VIA DELL'ARTIGIANATO, 3, è iscritta al

numero 79 BIS del 11.02.2019

nel Registro Provinciale delle imprese che hanno comunicato di svolgere operazioni di recupero rifiuti ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, esclusivamente per le tipologie di rifiuti, quantità e operazioni di recupero di seguito definite:

Tipologia D.M. 05.02.1998	Codici rifiuti di cui all'EER (decisione 2014/955/UE)	Quantità stoccata (t)	Quantità gestita (t/a)	Operazioni consentite (*)
6.1	020104 - 150102 – 191204 - 200139	10	1.500	R13 - R3

6.2	070213 - 120105	2	300	R13 - R3
-----	-----------------	---	-----	----------

(*) operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006;

2. di rammentare a codesta ditta che, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 350 del 21.07.1998, il diritto di iscrizione dovrà essere versato ad ARPAE, entro il 30 aprile di ciascun anno, pena la sospensione dell'iscrizione stessa;
3. nello svolgimento dell'attività ex artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - a. dovrà essere garantita la percorribilità all'interno del sito;
 - b. dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali;
 - c. i rifiuti presenti nell'impianto, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER, ed i cumuli nonché i cassoni dovranno essere provvisti di cartellonistica riportante il codice EER e la denominazione del rifiuto stoccato;
 - d. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dovranno essere a norma e in buone condizioni di conservazione in modo tale da garantire una perfetta tenuta;
 - e. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, i rifiuti gestiti dovranno soddisfare tutte le condizioni previste affinché cessino la qualifica di rifiuto, ovvero, qualora i materiali ottenuti al termine delle operazioni di recupero e/o delle fasi di pretrattamento, non abbiano cessato la qualifica di rifiuto, in quanto privi delle caratteristiche individuate dalle norme vigenti, gli stessi dovranno essere gestiti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;
4. si rammenta che:
 - a. i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;
 - b. l'impianto dovrà mantenere i requisiti e rispettare le condizioni stabiliti dagli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal D.M. 05.02.1998 e s.m.i.;
 - c. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, istituito ai sensi degli artt. 188-bis e 188-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii ovvero adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONI IN ATMOSFERA ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006

CONDIZIONI

- l'attività consiste nella produzione di imballaggi rigidi in plastica per il confezionamento e lo stoccaggio di frutta ed alimenti; il materiale lavorato è polietilene e polipropilene granulare, costituito sia da materia prima, che da materia rispondente ai requisiti del DM 05.02.98 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto (ex MPS), nonché da eventuale sottoprodotto.
- I rifiuti provenienti da ditte esterne previa selezione e gli scarti prodotti dal processo produttivo subiscono i trattamenti a freddo di triturazione, quindi vengono miscelati con le materie prime all'interno di un miscelatore (emissione E6). Il granulato ottenuto, entra nel processo di trasformazione termica all'interno di 4 presse (con emissione in atmosfera convogliata E1) con eventuale aggiunta di colorante.
- la modifica consiste nell'aggiunta del miscelatore e nella modifica della portata dell'emissione E1 relativa al processo di stampaggio;
- nello stabilimento sono presenti 2 impianti termici ad uso civile alimentati a gas metano di potenzialità totale inferiore a 1 MWt; tali impianti non sono disciplinati dal titolo I della parte V del D.Lgs.152/06 e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione; sono altresì soggetti alle disposizioni di cui al Titolo II della parte V del D.Lgs.152/06;
- la ditta dichiara un consumo di materie prime pari a 2.300 t/anno di Polipropilene, 900 t/anno di polietilene e 40 t/anno di Master (colorante) in granuli;
- l'azienda dichiara la presenza di macchinari per lavorazioni meccaniche quali fresa, tornio, sega a nastro, mola, saldatrice, troncatrice, trapano, utilizzati solo saltuariamente per riparazione dei macchinari e non nel ciclo produttivo. Per tale ragione non è stato previsto un convogliamento delle emissioni.

PRESCRIZIONI

Emissioni convogliate

E1 – STAMPAGGIO MATERIE PLASTICHE

- Portata: ca. 4500 Nm³/h.
- Durata: 24 h/g.
- Altezza: 7 m.
- Sezione: 0,096 m²
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: non presente.
- Inquinanti emessi: materiale particellare, COV.

Limiti previsti al punto 4.4 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
<i>Composti organici volatili (COV come C-org. Tot.)</i>	<i>20 mg/Nm³</i>

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza semestrale, i certificati dei controlli dovranno essere allegati e conservati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

E6 – MISCELAZIONE STOCCAGGIO TRASPORTO E MACINAZIONE

- Portata: ca. 5500 Nm³/h.
- Durata: 24 h/g.
- Altezza: 6 m.
- Sezione: 0,07 m²
- Temperatura: ambiente.
- Impianto di abbattimento: filtro a maniche costituito da n° 2 maniche aventi superficie filtrante totale paria a 9.42 m². La Pulizia viene effettuata tramite scuotimento meccanico.
- Inquinanti emessi: materiale particellare.

Limiti previsti al punto 4.4 della DGR 2236/2009 e s.m.i.

Inquinanti	Valori limite di emissione
-------------------	-----------------------------------

Autocontrolli: l'azienda dovrà effettuare sulla emissione controlli analitici a cadenza annuale, i certificati dei controlli dovranno essere allegati e conservati su di un apposito registro firmato dal responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo competenti.

In alternativa al controllo del materiale particellare è possibile installare un pressostato differenziale atto alla verifica del corretto valore di perdita di carico del filtro con relativo allarme in caso di fuoriuscita dal range di valori indicato dal costruttore. In caso di installazione di pressostato differenziale, vanno annotati mensilmente su apposito registro i valori di perdita di carico e le manutenzioni eseguite sul filtro.

EMISSIONI DIFFUSE

In relazione alle emissioni diffuse derivanti dalle operazioni meccaniche e saldatura, il documento di valutazione dei rischi in ambiente di lavoro ai sensi del D.Lgs.81/2008 dovrà trattare questo tema specifico, anche attraverso campionamenti analitici, al fine di valutare la necessità di un convogliamento all'esterno, entro il 30/06/2019; in alternativa la ditta dovrà provvedere direttamente al convogliamento delle emissioni all'esterno entro la stessa data previo domanda di modifica della presente autorizzazione; La presente deroga vale solo in quanto la ditta dichiara che le suddette attività sono utilizzate solo per riparazioni di macchinari e quindi saltuariamente.

Altre prescrizioni

- a) Controlli di messa a regime: la ditta, per i punti di emissione nuovi o modificati E1 ed E6 deve effettuare il rilevamento delle emissioni in uno dei primi dieci giorni di marcia dell'impianto a regime. I risultati del controllo devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto, all'Autorità Competente (ARPAE) tramite PEC. Gli esiti dell'autocontrollo di messa a regime devono essere tenuti a disposizione delle Autorità competenti per il controllo per tutta la durata dell'autorizzazione.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

- c) Devono essere determinate, con riferimento al funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose, sia le portate degli effluenti, sia le concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.
- d) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione. Le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni" indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% e per metodi automatici un'incertezza pari al 10%.
- e) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'azienda eseguirà, come da indicazione del Servizio territoriale, un solo campionamento per ogni inquinante. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità.
- f) Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Ente di Controllo eseguirà, come da indicazione del Servizio territoriale, un solo campionamento. Se il risultato ottenuto, sottratta la propria incertezza di misurazione al 95% di probabilità risulta superiore al VLE (Valore Limite di Emissione autorizzato), la valutazione è di non conformità. Nel caso in cui l'operazione desse luogo ad un valore ≤ 0 si conviene debba essere utilizzato $IL/2$ dove IL è il Limite Inferiore di rilevabilità del metodo.
- g) I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto

di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera).

- h) E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
- i) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- j) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- k) Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06.
- l) Al fine di rendere agevole l'identificazione di ogni singolo punto d'emissione appartenenti alle varie linee di produzione dei diversi reparti, si prescrive l'adozione di apposita cartellonistica recante l'esatta denominazione del punto d'emissione.

2) Condizione di normalizzazione dei risultati

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i limiti di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:

- Temperatura 273°K
- Pressione 101,3 KPascal

- Gas secco

3) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi

I metodi suggeriti ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nella successiva tabella; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente sentita ARPAE.

La metodica da utilizzare deve comunque essere scelta a partire da metodi analitici ufficiali o normati (UNI EN – UNI - UNICHIM); nel caso non sia nota l'incertezza di misura, essa dovrà essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non dovrà essere superiore al 30% del valore limite stesso; nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di campionamento	UNI EN ISO 10169:2013
Temperatura, Pressione, Velocità, Portata emissione	UNI EN ISO 10169:2013
Polveri o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003
Umidità	UNI EN 14790:2006
Determinazione della concentrazione di COV espressa come Carbonio Organico Totale (C < 20 mg m ⁻³)	UNI EN 12619 UNI EN 13526 UNI EN 13649

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.